



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 72 DEL 09.06.2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione Protocollo di sicurezza per Centri e Circoli Sportivi.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*";

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che “*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale*”

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art.1 rubricato “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”, il quale dispone - comma 1, lett. f) e g), - che :

- l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020;
- al fine di disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di cui sopra, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri emana apposite Linee Guida, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art.1 comma 14 D.L. 33/2020;
- le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- ai fini di cui sopra, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto adottano protocolli attuativi per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, contenenti norme di dettaglio, per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

VISTE

- le linee guida emanate ai sensi del D.P.C.M. 17 maggio 2020 dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri in ordine alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra;
- i suggerimenti della Federazione Medico Sportiva italiana per evitare la diffusione del Coronavirus nel modo dello sport ;

ATTESO che il Report 3 di monitoraggio della Fase 2 per la Regione ABRUZZO – elaborato dalla Cabina di Regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 3 giugno con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 25 al 31 maggio - attesta che “...*Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva...*” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo definita BASSA;

CONSIDERATO che il predetto Report evidenzia che “...*Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico..*” e che pertanto, allo stato, la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

RITENUTO che,

- pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e, pertanto, persiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all’ampliamento delle attività ammesse;
- allo stato, sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida emanate ai sensi del D.P.C.M. 17 maggio 2020 dall’Ufficio dello Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri con la situazione epidemiologica regionale;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 70 del 07.06.2020, con la quale sono stati approvati nuovi Protocolli di Sicurezza per la riapertura delle attività economiche e produttive o sociali;

RITENUTO , alla luce di quanto sopra indicato, di poter procedere all’approvazione di ulteriori Protocolli di Sicurezza per altre attività non espressamente indicate nell’Ordinanza n. 70/2020;

VISTO il Documento Tecnico recante “Protocolli di sicurezza previsti dall’art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33 . Protocollo di sicurezza per i centri e circoli sportivi ” siccome definito dall’Agenzia Sanitaria Regionale –ASR Abruzzo, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il sopra citato Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi applica il rationale sanitario definito dal Gruppo Tecnico Scientifico Regionale – istituito in ragione dell’emergenza CoViD-19 con D.G.R. n.139/2020 – nella seduta del 04.06.2020;

VISTO il parere favorevole reso in merito ai contenuti del richiamato Protocollo dal Referente Sanitario Regionale per l’Emergenza ;

RITENUTO di poter procedere, quindi, all’approvazione del Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi, siccome definito dall’ASR Abruzzo e giusta parere favorevole del Referente Sanitario Regionale per l’Emergenza;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. è approvato il **Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi** allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. sono consentite le attività sportive contemplate nell'allegato **Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi**, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
3. la presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
4. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute
Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo
Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

L'Assessore allo Sport e impiantistica sportiva
Guido Quintino Liris
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)